



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile



Roma, 4 settembre 2008

Prot. n.

Fasc. n. 016.001.001-44

(da citare nella corrispondenza)

Ai Sigg. Presidenti di Corte di Appello
Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
Loro Sedi

e, p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
Roma

OGGETTO: Criteri di liquidazione della doppia indennità di udienza giornaliera ai giudici onorari di Tribunale ed ai vice procuratori onorari (seguito note-circolari Capo Dipartimento Affari di Giustizia 15 marzo 2006, Direzione Generale Giustizia Civile 1° giugno 2007 e Direzione Generale Giustizia Civile 12 marzo 2008).

Rivalutate, anche alla luce dei quesiti posti da numerosi uffici giudiziari, tutte le questioni già esaminate con le note-circolari sopra richiamate, si precisa quanto segue ai fini di chiarire definitivamente le ipotesi nelle quali deve essere riconosciuta ai magistrati onorari la doppia indennità di udienza nello stesso giorno e di assicurare certezza nell'applicazione della legge.

o o o o o

L'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273 collega la corresponsione dell'indennità, *indipendentemente dal numero dei procedimenti trattati e dai riti processuali adottati*, alla partecipazione all' "udienza", seduta del giudice dinanzi al quale, in un segmento temporale continuo, vengono trattati affari processuali anche diversi. In modo corrispondente è previsto il conferimento di un'unica delega ai vice procuratori onorari.

In sostanza, il legislatore intende indennizzare l' *impegno complessivamente considerato* del magistrato onorario in occasione di quella determinata seduta del giudice. Non diverso, del resto, è il ~~concetto di udienza che viene in rilievo con riguardo ai magistrati togati in occasione di vari~~ provvedimenti d'ufficio di tipo organizzatorio e nella corrente terminologia di uso giudiziario.

o o o o o

L'indennità spetta per ogni udienza che risulti riconoscibile autonomamente come un *unicum* pur composto di varie attività, poiché presenta sue specifiche caratteristiche strutturali, indipendenti dal rito e dalla materia processuale, consistenti, ad esempio, nello svolgersi dinanzi ad un giudice monocratico o dinanzi a quello collegiale, di fronte al giudice della cognizione o a quello dell'esecuzione. Allo stesso modo risultano strutturalmente diverse le udienze che, *ab initio*, sono previste per la trattazione di affari processuali in forma pubblica o in camera di consiglio.

Conseguentemente dovrà corrispondersi la doppia indennità giornaliera nei casi di partecipazione ad un'udienza monocratica e ad una collegiale, ad un'udienza di cognizione (o dibattimentale) e ad una dinanzi al giudice dell'esecuzione, ad un'udienza pubblica e ad un'udienza fissata per provvedimenti camerale.

o o o o o

Secondo la medesima chiave interpretativa va considerata, invece, unica l'udienza dibattimentale come tale fissata, nel cui corso, nell'ambito di uno o più procedimenti, il giudice sia chiamato a provvedere con rito speciale (giudizio abbreviato, applicazione di pena su richiesta delle parti, ecc.). La trattazione dell'affare con il diverso rito ed anche in forma camerale emerge infatti

come episodio processuale svolgentesi all'interno di un'udienza unica, che come tale si presenta. Ne deriva, in questo caso, la corresponsione di una sola indennità.

Allo stesso modo va trattato il caso della presentazione dell'arrestato davanti al giudice del dibattimento e del relativo giudizio di convalida (art. 441, comma 1, c.p.p.), che si inseriscono, seguiti eventualmente dal giudizio direttissimo, nell'udienza dibattimentale, riconoscibile come unica indipendentemente dalla parentesi camerale apertasi e chiusasi al suo interno per la convalida dell'arresto.

Ugualmente non dovrà essere liquidata la doppia indennità nel caso di trattazione di cause di opposizione ad ordinanza d'ingiunzione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, di cause di usucapione speciale ex legge 10 maggio 1976 n. 346, di cause di locazione con rito speciale ex art. 447 bis, ecc., nell'ambito dell'udienza civile ordinaria.

o o o o o

Le SS.LL. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota, trasmettendola a tutti gli uffici giudiziari del distretto.

Il Direttore Generale
Luigi Frunzio

